



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. H37/p2
Cod. GP/dt
CIRCOLAZIONE 16

CNAPPC
Prot.: 0000180
Data: 04/03/2011
Uscita

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: Codice dell'Amministrazione Digitale.

Si pone all'attenzione di codesti Ordini l'importante modifica che è stata introdotta nel nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, il quale, aderendo alle puntuali proposte avanzate da questo Consiglio Nazionale, ha modificato l'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, nonché l'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, consentendo ai soggetti che ne hanno titolo di presentare in via telematica istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni alle Pubbliche Amministrazioni, anche conferendo delega ad un professionista accreditato, nell'ambito delle proprie competenze, per tutti gli atti inerenti la procedura attivata (ivi compreso il ritiro di atti e documenti) con le modalità specificate nel decreto stesso.

Si trasmette, in allegato, il testo degli articoli e dei dispositivi così come modificati e della lettera del Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione con la quale dà atto a questo Consiglio dell'impegno e della collaborazione prestata per il raggiungimento di questo importante obiettivo che conferisce, a tutti gli effetti, ai progettisti il "potere di rappresentanza" del proprio cliente nei confronti della P.A.

La riforma rende, quindi, effettivi i diritti, accessibili le opportunità, cogenti gli obblighi, rassicurando gli operatori sulla validità, anche giuridica, dell'amministrazione digitale.

Pregando di darne ampia diffusione agli iscritti, si porgono i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Massimo GALLIONE)

All.: c.s.

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 gennaio 2011

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 8/L

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235.

**Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione
digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno
2009, n. 69.**



fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.».

Art. 45.

*Modifica all'articolo 63 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82*

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.».

Art. 46.

*Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82*

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «autenticazione» è sostituita con la seguente: «identificazione»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.»;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 47.

*Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e all'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c) le parole: «e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

b) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

«c-bis) ovvero se frasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le

relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.»;

d) al comma 2, le parole da «resta salva» fino alla fine, sono soppresse;

e) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni.»;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Le istanze e la copia fotostatica del» sono sostituite dalle seguenti: «La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del»;


c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.».

Art. 48.

*Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82*

1. All'articolo 66, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «del quindicesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica».



Il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Prot. 9878/03/01/01-52

- 4 FEB. 2011

Coro Pirelli

Il 25 gennaio è entrato in vigore il nuovo CAD, il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, n. 6). Dopo la riforma della pubblica amministrazione (Decreto legislativo n. 150/2009) che ha introdotto meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti, il nuovo CAD rappresenta il secondo pilastro del processo di rinnovamento per costruire una pubblica amministrazione coerente con i criteri di efficacia, efficienza e economicità propri dell'azione pubblica.

Il nuovo CAD completa il quadro normativo in materia di amministrazione digitale definito cinque anni or sono con il Decreto legislativo n. 82/2005, aggiornando la normativa di riferimento rispetto a un panorama tecnologico in evoluzione. Esso garantisce maggiori diritti ai cittadini e alle imprese, permettendo alle amministrazioni di lavorare meglio e di spendere più efficacemente le risorse.

Sulla base delle esperienze maturate in questi anni, il nuovo Codice introduce con chiarezza una serie di innovazioni normative volte a garantire che l'amministrazione digitale non resti solo una dichiarazione di principio, ma sia in grado di incidere effettivamente sui comportamenti e le prassi delle amministrazioni e sulla qualità dei servizi resi a cittadini e imprese.

La riforma infatti non solo rende effettivi i diritti, accessibili le opportunità, cogenti gli obblighi, ma permette di diradare la nebbia dell'incertezza e rassicurare gli operatori sulla validità, anche giuridica, dell'amministrazione digitale.

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C.	
Data	Codice
- 7 FEB. 2011	H37


Arch. Massimo Gallione
Presidente Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori

Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Il Codice rende obbligatoria l'innovazione nella pubblica amministrazione nel modo più naturale: da una parte, dando ai cittadini diritti e strumenti per interagire sempre, dovunque e verso qualsiasi amministrazione attraverso Internet, posta elettronica, reti; dall'altra, stabilendo che tutte le amministrazioni devono organizzarsi per rendere disponibili tutte le informazioni e tutti i procedimenti in modalità digitale, sempre e comunque.

Sono lieto di informarti che, nell'ambito del nuovo CAD, è stata accolta, all'art. 65, una importante proposta del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La nuova disposizione, che vi invio in allegato, consente al cittadino e alle imprese di conferire con modalità semplificate ad un altro soggetto il potere di rappresentanza per presentare alla pubblica amministrazione domande, dichiarazioni, progetti e ritirare atti e documenti. In questo modo verrà ulteriormente agevolata la presentazione da parte dei professionisti di progetti e altri documenti per via telematica.

Ringraziandoti per la fattiva collaborazione

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a smaller, less distinct mark.A handwritten signature in black ink, which is highly stylized and scribbled. The name 'Renato Brunetta' is printed in a small font across the middle of the signature.